

Lo sconto per il coronavirus nella nota di credito del fornitore

Alcune ditte si stanno rivolgendo ai propri fornitori o committenti per chiedere uno sconto sui pagamenti da effettuare per forniture già avvenute le cui fatture sono anche già state emesse. Quel è il corretto trattamento ai fini iva e delle imposte dirette per le riduzioni di prezzo sui beni e sui servizi richiesti dai clienti ed accettati dai fornitori per le fatture già emesse negli scorsi mesi e in pagamento in queste o nelle prossime settimane?

Si tratta di uno sconto, in genere incondizionato, oppure può essere individuato quale transazione in base all'art. 1965 C.C.? E nel caso di rinuncia unilaterale del fornitore?

E' innanzitutto opportuno chiarire che lo sconto per avere rilevanza sia ai fini iva che dei redditi deve avvenire nel rispetto dell'art. 26 DPR 633/72 (IVA) il quale ai commi 2 e 3 prevede lo sconto incondizionato anche a seguito del sopravvenuto accordo tra le parti.

Si sottolinea la necessità che l'accordo debba essere approvato per iscritto.

Si consiglia pertanto di rispettare la seguente check list operativa:

- 1. Richiesta scritta, va bene anche la mail, di riduzione dell'importo da pagare rivolta dal cliente al committente o fornitore;**
- 2. stipula di accordo integrativo tra cliente e fornitore di riduzione dell'importo da versare con le relative modalità (riduzione percentuale sul fatturato, sconto a forfait) si consiglia vivamente di scambiarsi questo accordo con una PEC da conservare o addirittura allegare alla nota di accredito;**
- 3. emissione da parte del fornitore della nota di credito (imponibile e Iva) con la corretta dicitura (ad esempio, *“sconto incondizionato forfettario a seguito degli effetti economico-finanziari del coronavirus sulle fatture già emesse nel periodo dal al” oppure sulla/e fatture n. del*”) si consiglia di citare la data della PEC di accordo;**
- 4. invio della nota di credito “elettronica” tramite lo Sdi;**
- 5. registrazione sui libri iva della nota di credito; o contabilizzazione del minor ricavo nel caso di sconto o transazione nell'esercizio oppure di sopravvenienza passiva.**

Si sconsiglia di effettuare una semplice rinuncia unilaterale da parte del fornitore in quanto in questo caso non è possibile l'emissione di una nota di credito, ma è necessario trattare l'operazione come “liberalità” e quindi l'Iva rimarrebbe in capo al fornitore rinunciatario.

Sigeco ed il suo staff è a disposizione per farvi pervenire il testo dell'accordo, è sufficiente che ce lo chiediate per mail indicando i numeri delle fatture da scontare, l'importo dello sconto.